

DOCUMENTO INFORMATIVO PER LA RETE COMMERCIALE

COLPA MEDICA: situazione successiva alla Sentenza Corte di Cassazione – Sez. Unite num. 8770/2018 del 21/12/2017

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno emesso il 21/12/2017 un'importante <u>sentenza</u> (num.8770/2018), depositata il 22/02/2018, con la quale hanno chiarito quando oggi il personale medico-sanitario può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa per la morte o le lesioni personali derivate al paziente dalla sottoposizione a un'attività sanitaria e quale ruolo giocano in tale contesto le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.

RESPONSABILITÀ CIVILE

A seguito della legge Gelli (L.8 marzo 2017 n. 24), la <u>responsabilità civile del medico</u> ha sempre natura <u>extracontrattuale</u>, salvo il caso in cui il sanitario abbia stipulato un autonomo contratto con il paziente. Il diritto del paziente o dei suoi eredi ad ottenere il risarcimento dei danni si prescrive in 5 anni. Onere della prova: il paziente deve dimostrare la colpa del medico.

È invece di natura <u>contrattuale</u> la <u>responsabilità civile della struttura sanitaria</u> (pubblica o privata) nei confronti dei pazienti. Il diritto del paziente o dei suoi eredi ad ottenere il risarcimento dei danni si prescrive in 10 anni. Onere della prova: la struttura sanitaria deve provare di non avere alcuna responsabilità per i danni lamentati dal paziente.

RESPONSABILITÀ PENALE

Con la riforma Gelli è stato introdotto nel codice penale l'art. 590-sexies: "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario"

Se l'evento morte/lesioni personali si è verificato a causa di <u>imperizia</u>, il medico **NON** è penalmente responsabile QUALORA abbia agito nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida (come definite e pubblicate ai sensi di legge) o, in loro mancanza, nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali, purché le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adequate alle specificità del caso concreto.

Problemi:

In caso di rispetto delle linee guida o delle buone prassi, il medico è automaticamente esonerato da responsabilità? Cosa accade se il medico, pur avendo correttamente scelto le linee guida da applicare nel caso concreto, commette un errore nella loro effettiva attuazione?

Qui è intervenuta la sentenza numero 8770/2018 che ha chiarito quanto segue:





ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.



L'articolo 590-sexies del codice penale continua in realtà a prevedere la nozione di colpa lieve, nonostante non sia nominata esplicitamente.

In sostanza, è stato chiaramente affermato: l'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica SE:

- a) l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza (quindi, NO imperizia);
- b) l'evento si è verificato per **colpa (anche "lieve")** da **imperizia** quando il caso concreto **non** è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali (*quindi, situazione parificata a negligenza e imperizia*);
- c) l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da **imperizia nell'individuazione e nella scelta** di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
- d) l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico.

Quindi, in sostanza la colpa lieve in sede penale rimane.

<u>Importante</u>: le **linee guida** non rappresentano uno "scudo" contro ogni ipotesi di responsabilità, essendo la loro efficacia comunque dipendenti dalla dimostrata "adeguatezza" alle specificità del caso concreto.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.
Ufficio Tecnico



